

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

TRA

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli con sede legale in Napoli, Via S. Pansini 5— Codice Fiscale 06909360635, rappresentata dal Direttore Generale Avv. Anna Iervolino (in seguito, definita anche Ente)

E

PIERRE FABRE ITALIA SPA con Unico Azionista, con sede legale in Via Washington 70 – 20146 Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 01538130152 ed iscrizione al Registro delle Imprese 01538130152, nella persona del Dr. Mario Tullio Villa e del dr. David Felix Turilli nella qualità di procuratore speciali muniti di occorrenti poteri(di seguito “**Sponsor**”).

Premesso che

Il Dipartimento ad Attività Integrata di Sanità Pubblica, Farmacoutilizzazione e Dermatologia dell' AOU Federico II intende realizzare un progetto pilota dal titolo “**Io AcNO. Promozione di corretti stili di vita e valutazione dell’impatto della patologia su dinamiche relazionali e QoL in pazienti adolescenti affetti da acne**” nell'area geografica della città di Napoli" (nel seguito "Progetto") che, come meglio descritto nell'Allegato 1, ha lo scopo principale di promuovere corretti stili di vita e di valutare l’impatto della patologia su dinamiche relazionali e QoL in pazienti adolescenti affetti da acne;

Il suddetto progetto si propone di perseguire i seguenti obiettivi: Approfondire ed indagare le conseguenze della patologia acneica su stile di vita e qualità di vita dei pazienti affetti; Favorire il confronto e approfondire il grado di conoscenza della patologia tra gli adolescenti attraverso incontri dedicati nelle strutture scolastiche; Favorire una presa in carico precoce del paziente con patologia acneica; Abbattere le possibili barriere iniziali che minano l’accesso del paziente ai centri di riferimento attraverso un sistema di supporto degli stessi a “domicilio”, sfruttando l’ausilio di postazioni mobili; Limitare l’isolamento diagnostico-terapeutico e la stigmatizzazione dei pazienti con acne moderata-grave; Sensibilizzare la popolazione, in particolare gli adolescenti, e i medici di medicina generale sulla patologia acneica; Migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi prestati ai pazienti con acne; Informare e collaborare con i medici di medicina generale condividendo con loro i criteri di invio ai centri di riferimento; Ottimizzare i modelli assistenziali per l’acne, migliorando il collegamento tra centri di riferimento e territorio; Incrementare l’attività ambulatoriale dal punto di vista quantitativo con un conseguente abbattimento delle liste di attesa; Migliorare e favorire l’aderenza alle terapie; Aumentare il grado di consapevolezza ed il grado di conoscenza della propria patologia da parte dei pazienti con acne;

L'Ente necessita di acquisire sponsorizzazioni da parte di altri soggetti per assicurarsi i contributi volontari necessari per la realizzazione del Progetto, il cui costo complessivo è di euro 70.000,00 (settantamila/00); il contributo della sponsorizzazione è di euro 35.000,00 (trentacinquemila/00);

PIERRE FABRE ITALIA SPA con Unico Azionista, azienda farmaceutica operante in Italia attraverso la commercializzazione di specialità medicinali per la cura di una vasta area di patologie, tra cui quella dermatologica, si è dichiarata disponibile a sponsorizzare il Progetto con un contributo di 35.000,00 (trentacinquemila/00) Euro nei termini e alle condizioni di seguito riportate, essendo da sempre

impegnata a sostenere e promuovere iniziative finalizzate ad aumentare la conoscenza sulla malattia acneica presso la classe medica; - il termine Sponsor identifica il soggetto finanziatore al quale, in virtù dell'entità del sostegno economico fornito, vengono garantite le particolari condizioni di visibilità precisate nel contratto e nei suoi allegati; - le Parti, riconoscendo espressamente che l'attività di cui al presente contratto è esclusivamente finalizzata alla realizzazione del Progetto di cui sopra ed è pertanto obiettiva ed indipendente da interessi commerciali direttamente o indirettamente ricollegabili allo Sponsor, intendono definire termini e condizioni per la sponsorizzazione in oggetto; la cifra corrisposta potrà essere utilizzata esclusivamente per la copertura delle spese relative al progetto allegato (tabella A).

Tanto premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

1. Premesse e allegati

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto (d'ora in avanti, il "Contratto").

2. Oggetto del Contratto

2.1 Le Parti concordano e riconoscono che le presenti condizioni contrattuali regolano il rapporto di sponsorizzazione tra di esse con specifico riferimento al Progetto di cui alle premesse e all'All. 1.

2.2 Il Progetto sarà condotto dall'U.O.C. di Dermatologia, afferente al D.A.I. di Sanità Pubblica, Farmacoutilizzazione e Dermatologia, come da All. 1, parte integrante del presente contratto.

Il Responsabile scientifico del progetto è la prof.ssa Gabriella Fabbrocini, Direttore dell' U.O.C. afferente al DAI Di Sanità Pubblica, Farmacoutilizzazione e Dermatologia dell'AOU Federico II.

2.3 L'Ente garantisce a PIERRE FABRE ITALIA SPA con Unico Azionista la qualifica di Sponsor non esclusivo del Progetto oggetto del presente Contratto, impegnandosi a garantire la visibilità dello stesso in virtù della sponsorizzazione.

2.4 Ai fini di cui sopra, lo Sponsor provvederà a inviare all'Ente il proprio logo aziendale in alta definizione in un formato idoneo anche per la stampa.

Tutti i prototipi dei predetti materiali dovranno essere sottoposti all'attenzione preventiva dello Sponsor prima della stampa, produzione o pubblicazione per presa visione diretta e consenso di quest'ultimo.

Il logo dello Sponsor dovrà essere pubblicato rispettando rigorosamente gli standard grafici e cromatici indicati dallo Sponsor medesimo. L'Ente è autorizzato a utilizzare il logo dello Sponsor esclusivamente nell'ambito del Progetto e limitatamente alla durata del presente Contratto. Conseguentemente, l'Ente si impegna ad astenersi da qualsiasi ulteriore utilizzazione, diretta o indiretta, del logo così come da qualsiasi sub-licenza nei confronti di terzi, salvo il preventivo consenso scritto da parte dello Sponsor.

Le Parti garantiscono il rispetto reciproco e nei confronti dei terzi della normativa in materia di tutela della proprietà intellettuale, della proprietà industriale e di non porre in essere un utilizzo non autorizzato, improprio o ingannevole dei segni altrui o che sia o risulti lesivo dell'immagine e del nome commerciale altrui.

Ai fini del pieno e diligente adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali, e salvo diversamente concordato per iscritto dalle Parti, con riferimento alla visibilità dello Sponsor del Progetto, l'Ente si impegna a dare compiuta evidenza della sponsorizzazione utilizzando, per il materiale promozionale del progetto, la dicitura "Progetto realizzato con il contributo non condizionante di PIERRE FABRE ITALIA SPA con Unico Azionista", accompagnata dal logo aziendale.

2.5 L'Ente realizzerà il Progetto sotto la sua piena ed esclusiva autonomia e responsabilità in termini di contenuto, organizzazione e gestione, senza alcuna interferenza da parte dello Sponsor manlevando e tenendo indenne sin d'ora lo Sponsor da ogni e qualsivoglia conseguente responsabilità.

3. Obblighi dell'Ente

3.1 L'Ente dichiara di essere in possesso di ogni e qualsiasi eventuale autorizzazione prevista dalle normative vigenti in relazione all'oggetto del presente Contratto, e di operare nel rispetto di ogni disposizione di legge e regolatoria applicabile.

3.2 Per tutta la durata del Contratto, l'Ente si impegna a non inserire alcun contenuto che abbia profilo promozionale di prodotti dello Sponsor, con conseguente obbligo di escludere eventuali contenuti che possano essere equivocati in senso promozionale.

3.3 L'Ente garantisce la corretta instaurazione e formalizzazione dei rapporti con eventuali terze parti coinvolte nella realizzazione del Progetto, di cui è l'unico responsabile, e che verranno curati autonomamente dallo stesso, ivi compresi, ove previsti, eventuali compensi e corrispettivi, rimanendo Lo Sponsor estraneo a tali aspetti.

3.4 L'Ente dichiara di operare nel rispetto del proprio Codice Etico, nonché delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001 e della L. n. 190/2012 e loro s.m.i. L'Ente garantisce l'uso del corrispettivo economico ricevuto da PIERRE FABRE ITALIA SPA con Unico Azionista unicamente per le attività connesse al progetto in argomento.

3.5 L'Ente dichiara di svolgere le attività di cui al presente Contratto in assenza di conflitto di interessi con lo Sponsor impegnandosi a informare tempestivamente lo stesso qualora si dovesse verificare tale situazione successivamente alla sottoscrizione del Contratto.

4. Obblighi dello Sponsor e corrispettivo

4.1 Lo Sponsor si impegna a sponsorizzare il Progetto di cui alle premesse e all'All. 1, nonché a fornire le indicazioni necessarie al corretto e diligente adempimento delle obbligazioni assunte dall'Ente.

4.2 In qualità di Sponsor, PIERRE FABRE ITALIA SPA con Unico Azionista corrisponderà all'Ente l'importo complessivo di Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) oltre IVA (22%), a fronte degli obblighi di pubblicità e visibilità assunti dall'altra Parte e precisati in precedenza.

Tale importo verrà corrisposto dietro presentazione di regolare fattura elettronica, secondo le seguenti modalità di fatturazione:

- In tre tranches in corrispondenza delle tre fasi del progetto: Fase 1 importo di 11.668 euro da effettuare entro il 30 maggio 2021; Fase 2 importo di 11.666 euro da effettuare entro il 30 ottobre 2021; Fase 3 importo di 11.666 euro da effettuare entro 28 febbraio 2022

I pagamenti dovranno essere effettuati in favore dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, con sede legale in, Via S. Pansini 5 80131 Napoli, - CF: 06909360635

IBAN: IT4700306903594100000300036.

Il corrispettivo di cui sopra comprende l'intero corrispettivo dovuto dallo Sponsor ai sensi del presente Contratto di sponsorizzazione.

In ogni caso, il corrispettivo erogato dallo Sponsor dovrà essere finalizzato esclusivamente alla realizzazione del Progetto di cui alle premesse e all'All. 1.

4.3 Lo Sponsor si impegna ad effettuare le operazioni di sponsorizzazione della progettualità in argomento nei modi e nei tempi definiti e concordati con l'Ente.

Lo stesso si impegna, altresì, a svolgere le attività di cui al presente contratto in assenza di conflitto di interessi con l'Ente e ad astenersi dal compiere qualsivoglia comportamento finalizzato ad influenzare l'operato dell'Ente.

5. Riservatezza e divulgazione di informazioni ai media

5.1 Le Parti si impegnano reciprocamente a mantenere riservato il contenuto del presente Contratto. Inoltre, le Parti si impegnano a mantenere riservato qualsiasi dato, informazione e/o documento di natura riservata del quale siano venute a conoscenza nel corso del rapporto contrattuale.

Le Parti si obbligano reciprocamente a far rispettare il presente vincolo di riservatezza a tutti i propri dipendenti, collaboratori e terze parti che possano venire a conoscenza del contenuto del Contratto o che siano coinvolte nell'esecuzione dello stesso e ad adottare tutte le misure per garantire la riservatezza delle informazioni.

5.2. Su semplice richiesta dello Sponsor, e in ogni caso al termine del Progetto, l'Ente distruggerà o restituirà tutte le Informazioni Confidenziali dell'altra Parte senza trattenerne copie o traccia alcuna. Nelle Informazioni Confidenziali che dovranno essere distrutte o restituite allo Sponsor sono incluse tutte le documentazioni e tutti i supporti comunque creati od utilizzati dall'Ente che includano Informazioni Confidenziali di PIERRE FABRE ITALIA SPA con Unico Azionista.

5.3. L'Ente si impegna, in relazione ai dati acquisiti o elaborati in esecuzione del presente accordo, ad adottare adeguate misure di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme all'oggetto del presente accordo.

5.4. Fermo quanto sopra, le parti concorderanno le bozze di ogni proposta di divulgazione di informazioni ai media e concorderanno le eventuali modifiche.

6. Tutela della privacy

6.1 Nell'esecuzione del presente Contratto, le Parti si impegnano a ottemperare, ciascuna per gli obblighi di propria competenza, ad ogni prescrizione del Regolamento UE 679/2016 in materia di privacy e -ratione temporis applicabile — del D.Lgs. n. 196/2003 sempre in materia di tutela della privacy e del trattamento dei dati personali, nonché - de futuro — a ogni altra normativa in materia di tutela della privacy e del trattamento dei dati personali ("Normativa Privacy"). In particolare, l'Ente dichiara e garantisce che i dati personali relativi ai propri dipendenti e ai propri collaboratori, nonché quelli relativi ai partecipanti alle varie fasi del Progetto e/o a terzi raccolti o utilizzati in occasione del Progetto medesimo saranno trattati, conservati e archiviati in conformità a quanto stabilito dalla Normativa Privacy.

6.2 In relazione al trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, le Parti, ognuno per quanto di competenza si conformano alle disposizioni di cui alla suddetta normativa e di ogni altra norma vigente in materia di tutela della privacy e trattamento dei dati personali, impegnandosi ad effettuare, ove previsto, la relativa nomina prevista dalla suddetta normativa.

6.3 Le Parti prestano reciproco consenso al trattamento dei dati personali forniti per la finalità di cui al presente Contratto, nel rispetto della Normativa Privacy.

7. Osservanza della normativa in materia di anti corruzione e obblighi correlati

7.1. Conformità con le leggi

Lo Sponsor è soggetto al Foreign Corrupt Practices Act statunitense del 1977 ("FCPA"), e successive modifiche ed integrazioni. L'Ente si impegna a rispettare tale normativa ed evitare di intraprendere qualsiasi azione che impedirebbe allo stesso di conformarsi a tutte le leggi e regolamenti applicabili, locali, nazionali e internazionali ivi compresi i Codici di Condotta del settore farmaceutico che si occupano di appalti pubblici, conflitti d'interessi, corruzione o concussione, compreso il FCPA, se applicabile, nonché la Convenzione sulla lotta alla corruzione di ufficiali stranieri nei rapporti internazionali emanata dall'Organizzazione Internazionale per la cooperazione e lo sviluppo economico ("OCSE").

7.2. Risoluzione anticipata

Le Parti convengono che la violazione di questa sezione dell'accordo deve essere considerata una violazione sostanziale e che ciascuna delle Parti potrà immediatamente esperire tutti i rimedi di legge, ivi compresa la risoluzione del presente contratto.

8. Trasparenza

PIERRE FABRE ITALIA SPA con Unico Azionista è una azienda aderente a "Farminindustria" (Associazione delle imprese farmaceutiche), e come tale intende ed è tenuta a rispettare le previsioni del Codice Deontologico di detta associazione, tra le quali sussiste l'obbligo di rendere pubblici i trasferimenti di valore fatti a favore delle associazioni o organizzazioni mediche, scientifiche, sanitarie o di ricerca così come Ospedali, Cliniche, Fondazioni, Università, Scuole di formazione e specializzazione (incluse le Associazioni dei pazienti) che abbiano la sede legale o la sede primaria di attività in Europa, oppure attraverso le quali un medico presti i propri servizi. Al fine di rispettare tale obbligo, PIERRE FABRE ITALIA SPA con Unico Azionista pubblicherà sul proprio sito e/o sul sito di Farminindustria detti trasferimenti di valore.

9. Durata

9.1 Il presente Contratto avrà durata di 12 mesi dalla data di sottoscrizione ad opera delle Parti.

9.2 E esclusa qualsiasi forma di proroga o rinnovo non espressamente concordata per iscritto tra le Parti.

10. Recesso

10.1 Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente Contratto prima della scadenza, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di 30 (trenta) giorni.

10.2 In ogni caso di cessazione anticipata del presente Contratto diversa dall'inadempimento imputabile all'Ente, lo Sponsor corrisponderà a quest'ultimo il corrispettivo esclusivamente maturato fino al momento dell'anticipata cessazione, con eventuale restituzione di quanto già anticipatamente percepito, restando esclusa qualsiasi forma di risarcimento o indennizzo. PIERRE FABRE ITALIA SPA con Unico Azionista si farà carico dei costi e degli oneri irrevocabili eventualmente derivanti dai contratti conclusi dall'Ente con i terzi in relazione all'esecuzione del presente Contratto fino al momento dell'anticipata cessazione del Contratto.

11. Risoluzione

11.1 Le Parti avranno diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.:

- In caso di mancata realizzazione del Progetto o realizzazione in modo difforme da quanto stabilito nel presente contratto;
- In caso di lesione dell'immagine di PIERRE FABRE ITALIA SPA con Unico Azionista(sia come singola Entità sia come Gruppo) o dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II ;
- in caso di inadempimento totale o parziale delle obbligazioni assunte da ciascuna delle Parti;
- in ogni altra ipotesi di risoluzione espressa stabilita in Contratto e/o prevista dalla normativa vigente.

12. Divieto di cessione del Contratto

12.1 Il presente Contratto non potrà in alcun modo essere ceduto a terzi da ciascuna delle Parti, direttamente o indirettamente, parzialmente o interamente, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

13. Foro competente

13.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

Per quanto non espressamente regolato dal presente Contratto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e alle altre leggi, in quanto applicabili.

13.2 Le Parti operano con ogni mezzo al fine di pervenire alla composizione amichevole delle eventuali controversie inerenti al presente Contratto.

Qualora non sia possibile addivenire ad una soluzione amichevole, per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al presente Contratto, le Parti eleggono in via esclusiva il Foro di Napoli.

14. Registrazione e disposizioni finali

14.1 Il presente è soggetto, ai sensi dell'art. 5 del DPR 26 aprile 1986, n. 131, a registrazione fiscale in caso d'uso, con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del precitato Decreto. I relativi oneri saranno a carico della Parte richiedente.

14.2 Le Parti danno reciprocamente atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione del presente Contratto è stata debitamente redatta, compresa e accettata da ciascuna Parte quale risultato di giuste e reciproche negoziazioni. Di conseguenza, non sono applicabili gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Napoli, lì

PIERRE FABRE ITALIA SPA con Unico Azionista
Procuratore Speciale
Mario Villa e David Felix Turilli

A.O.U. Federico III
Il Direttore Generale
Avv. Anna Iervolino

Allegati:

1. Allegato 1. Descrizione del Progetto